

11/11/2024

La governance nella s.p.a.: SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Nelle società di persone non esiste un sistema di amministrazione e controllo, mentre nelle società di capitali sì.

Il sistema corporativo delle società di capitali deriva dal fatto che la spa ha personalità giuridica ed è caratterizzata dall'autonomia patrimoniale perfetta, quindi ogni socio risponde per la propria quota di azioni; queste ultime sono tutte uguali e danno lo stesso potere → chi più azioni ha, più rischia nei limiti della quota conferita (non con il proprio patrimonio) più voti ha in assemblea.

Le azioni a voto multiplo (max 10 voti) sono molto recenti, e chi ha più azioni controlla l'assemblea.

Organizzazione corporativa o per uffici è caratterizzata per la presenza di più organi, quindi c'è una "spersonalizzazione" del socio: nelle spa quotate in borsa il capitale è polverizzato, quindi non ha rilevanza CHI detiene la azioni ma QUANTE sono detenute da ogni singolo socio che decide in Assemblea.

Immaginiamo una persona: la testa è l'Assemblea, le braccia sono i manager e le gambe il Collegio sindacale (organo di controllo).

Oggi c'è un modello di capitalismo familiare (Perelli, Ferrero, Cucinelli...) che sono gestite da società di Holding, a differenza della public company (spa americane) in cui vi è un management puro con capitale polverizzato tra gli azionisti.

L'assemblea

Può anche essere virtuale o mista per stimolare gli azionisti "pigri" a votare; Essa è l'organo deliberativo al quale possono partecipare tutti i soci aventi diritto di voto. E' **necessario e insopprimibile** nelle società per azioni.

E' un procedimento che segue rigorose fasi altrimenti è invalida.

Parte con l'avviso di convocazione e si completa con l'ordine del giorno [...]. Gli azionisti di risparmio e quelli senza diritto di voto non possono partecipare.

Art. 2634 punto 5: competenze dell'assemblea

Eventuali decisioni attribuite dalla legge o sulle attribuzioni richieste dallo statuto per il compimento di atti da parte di amministratori.

I soci NON possono prendere decisioni strategiche ma l'assemblea può revocare l'amministratore anche **senza giusta causa**.

Domanda esame: *Revoca degli amministratori; possono essere revocati senza giusta causa?*

Si possono essere revocati anche senza giusta causa ma in questa causa l'amministratore può richiedere il risarcimento dei danni.

Nel caso di giusta causa non può essere richiesto risarcimento e se ha compiuto atti che danneggiano il patrimonio sociale (falsificare il bilancio) i soci possono annettere l'azione di responsabilità.

Non è casuale che possano revocarlo anche senza giusta causa perché il contratto alla base del rapporto con gli amministratori e di MANDATO (rappresentanza per conto di altri) → mandato e mandatario. Il mandato è sempre revocabile infatti.

SISTEMA TRADIZIONALE

È il più utilizzato ed entra in vigore per legge in mancanza di altro sistema statutario ed è formato da:

- 1) **Assemblea**: formata dagli azionisti che hanno apportato il capitale di rischio nella società;
- 2) **Organo amministrativo** eletto dall'assemblea: è formato **anche da persone diverse** dai soci, cui viene affidata la gestione dell'impresa azionaria in via **esclusiva**
- 3) Il **collegio sindacale**: vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo-contabile.

L'assemblea è presente in tutti e 3 i sistemi di governance ma svolge compiti diversi a seconda del sistema adottato. Ciò che cambia sono le competenze svolte dagli organi.

L'organo amministrativo non ha un limite di membri ma di solito sono 8-12. Le competenze dell'organo sono **gestorie** → N.B. l'amministratore NON approva il bilancio ma lo redigono.

Vige la cosiddetta **Business judgement rule**: l'operato degli amministratori non è sindacabile nel **merito** (a meno che non sia esplicitamente irrazionale ad es. investire in Ucraina): ciò perché ha un ampio mandato (gestione in via **ESCLUSIVA** agli amministratori da parte dei soci).

Tuttavia può essere sindacabile il **metodo** (legalità: principi contabili per esempio).

Il consiglio amministrativo se è on board ci può essere anche una struttura interna.

Domanda esame: *mi parli dell'amministratore delegato.*

Presupposto è un'amministrazione pluripersonale; i membri del comitato esecutivo possono avere la delega su alcune funzioni strategiche della vita della società;

Art.2381: Alcune materie non possono essere delegate (tutto il board deve decidere) e altre possono essere delegate ad un amministratore delegato, al comitato esecutivo.

La delega viene decisa dal board (intero organo amm.vo) → il board deve anche indicare il contenuto della delega, i limiti e le modalità. La delega è sempre revocabile.

Clausola nello statuto: al venir meno di un amministratore decade tutto il consiglio (simus status simus cadent) → le redini le prende il collegio sindacale finché non viene nominato un nuovo consiglio di amministratore.

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori è un organo responsabile (mentre l'assemblea è irresponsabile) perché devono adempiere dei doveri; quindi il presupposto per l'azione di responsabilità è la mancata osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto e dalla **diligenza richiesta dalla natura dell'incarico** (diligenza professionale) → non è più quella del buon padre di famiglia.

In caso di inosservanza la **responsabilità è solidale** perché devono agire in maniera informata: art. 2392 c.c. (in ogni caso) se essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli non hanno fatto quanto dovevano per evitare che questi venissero posti in essere.

L'assemblea promuove l'**azione sociale** di responsabilità: se il fatto che ha cagionato responsabilità emerge durante l'approvazione del bilancio allora può essere proposta anche senza che questa fosse presente nell'ordine del giorno.

L'azione sociale di responsabilità comporta la revoca? Solo se è deliberata da almeno 1/5 del capitale sociale (20%) oppure dal **collegio sindacale** (deliberata con maggioranza dei 2/3).

L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai **soci**:

- 1/5 del capitale (20%) o la maggiore percentuale prevista in statuto non maggiore a 1/3 (33%);
nelle società quotate è richiesto 1/40;

Anche i **creditori sociali** possono esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (riguarda chi sono questi soggetti):

- Presupposti sono il danno patrimoniale: essi devono provare in giudizio che il patrimonio sia insufficiente per il pagamento dei debiti della società

Azione più frequente è l'istanza di liquidazione giudiziale che è esercitata dal curatore negli interessi di tutti i creditori.

(Azione) individuale del singolo socio o terzo che siano stati direttamente danneggiati (un amministratore danneggia il singolo socio perché ha fatto rescindere un contratto) ed il presupposto è:

- Danno patrimoniale diretto che deve essere dimostrato e con termine prescrizione di 5 anni dall'atto.

Il collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila su più atti o fatti ma il controllo contabile è affidato ad un organo differente.

E' formato da 3 o 5 membri effettivi + 2 supplenti (no continuità principio) ed è un organo rigido, la **diligenza** dei sindaci richiesta è quella professionale (richiesta dalla natura dell'incarico come per gli amministratori).

Requisiti:

- Cause di ineleggibilità: Interdizione, fallito, coniuge o parenti affini entro il 4° grado con amministratori, società controllate o collegare
- Requisiti di **professionalità**:
Almeno 1 effettivo e 1 supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili
Gli altri membri devono avere competenze specifiche (professori universitari ecc.)
- Requisito di **onorabilità**
- Requisito di **indipendenza**

E' stato introdotto da poco il **sindaco unico** (spa con patrimonio minore a 1 milione di euro) ed esso deve essere anche revisore contabile.

Restano in carica per 3 esercizi e vengono meno della loro carica solo quando vengono sostituiti.

*Nelle s.p.a. chiuse (no bilancio consolidato) il collegio sindacale può anche fare da revisore contabile con il presupposto però che tutti i sindaci siano iscritti nel registro dei revisori contabili. A differenza dell'amministratore, il sindaco può essere revocato **solo per giusta causa** e il decreto del tribunale.

Funzioni collegio sindacale

Vigila (non controlla) sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento (eccezione spa chiuse)*.

Il sindaco può svolgere azioni di ispezione e controllo in qualsiasi momento;
Possono chiedere informazioni e notizie agli amministratori;
Ogni 90 giorni si riuniscono per discutere dell'andamento.

I sindaci partecipano all'assemblea ma non votano.

Revisore contabile

Non è un organo ma un soggetto esterno (può essere anche una società). E' nominato dall'assemblea e possono essere revocati solo per giusta causa.

Il revisore deve possedere i requisiti di professionalità e indipendenza

12/11/2024 SISTEMA DI GOVERNANCE DELLE SPA PARTE 2

Questi due sistemi sono alternativi perché entrano in vigore soltanto in virtù di espressa scelta statutaria vengono adottati.

Questi modelli sono poco usati nelle società in generale ma vediamo che il sistema monistico è usato spesso dalle banche (unicredit).

SISTEMA DUALISTICO (matrice tedesco)

Il modello dualistico cambia tra quello Italiano e quello Tedesco(!) perché ci sono stati degli adattamenti.

Nel sistema tedesco:

Economia sociale di mercato è centrale nel sistema tedesco; quindi, i lavoratori sono presenti negli organi decisionali.

L'assemblea è sempre presente ed è il centro decisionale dei soci, nomina un consiglio di sorveglianza il quale, a sua volta, nomina il consiglio di gestione.

Assemblea → Consiglio di sorveglianza → Consiglio di gestione. (→ nomina).

Consiglio di sorveglianza in realtà è un organo strategico con 2 funzioni:

- Indirizzo gestionale: nomina i gestori (gli amministratori)
- Funzione strategica

Si verifica una cogestione tra i lavoratori e la proprietà (assemblea) poiché in Germania c'è una forte presenza dei lavoratori, i quali nominano i consiglieri di sorveglianza.

Nel sistema italiano c'è un'altra connotazione poiché non ci sono partecipazioni dei lavoratori nella governance della società (a parte nelle cooperative dove però i lavoratori sono anche soci).

Questo modello viene utilizzato nelle società in cui c'è un azionariato stabile e forte per cui si adotta questo modello perché concentra le funzioni strategiche nel consiglio di sorveglianza.

Consiglio di sorveglianza, oltre a nominare i gestori applica anche la vigilanza (si applicano quindi le norme riguardo questa del collegio sindacale del modello tradizionale), mentre il consiglio di gestione può essere usato come sinonimo per il Consiglio di amministrazione.

In questo modello la revisione dei conti è affidata **esclusivamente** ad una società di revisione o revisori esterni. I consiglieri di sorveglianza, quindi, **non possono assolutamente** occuparsi dei conti.

Domanda esame: *differenza tra sistema monistico e dualistico*

Consiglio di sorveglianza

E' composto da un numero di membri NON inferiore a 3 e il Consiglio di gestione non inferiore a 2.

Requisiti: onorabilità; professionalità e indipendenza.

Esercitano la loro funzione per 3 esercizi e opera il sistema della *prorogatio* e possono essere rieletti.

I consiglieri possono essere revocati solo con la maggioranza del 20% (1/5) del capitale sociale.

Funzioni:

- Nomina e revoca i consiglieri di gestione;
- Approva il bilancio; la competenza è attribuita all'assemblea solo in determinati casi. L'approvazione del bilancio è un atto tecnico, quindi deve essere fatto da persone competenti a differenza dell'assemblea in cui ci sono soci che non hanno nessuna competenza in economia. Dunque è più efficiente in questo caso perché approva il bilancio redatto dagli amministratori che il consiglio stesso ha scelto.

Lettera f-bis art. 2409 esprime la principale differenza tra il sistema dualistico italiano e tedesco: in Italia solo se previsto dallo statuto il consiglio di sorveglianza decide sui piani industriali (strategia, fusioni, scissioni...) mentre in Germania il consiglio lo fa sempre. Questo va in contrasto con l'art 2380 bis che prevede che la gestione è affidata esclusivamente agli amministratori

Guardare art. 2364 punto 5.

- Svolge la funzione di vigilanza sui soggetti che nomina

Assemblea

Domanda esame: *differenza dell'assemblea tra sistema tradizionale e sistema dualistico?*

L'assemblea nel dualistico non approva il bilancio; tuttavia, anche in questo sistema l'assemblea delibera riguardo la distribuzione degli utili di esercizio perché sono gli stessi soci che hanno investito in capitale di rischio e quindi hanno il pieno diritto di fare ciò (anche senza avere le competenze necessarie per redigere e approvare il bilancio a differenza degli amministratori).

Almeno 1 volta all'anno deve essere convocata l'assemblea anche senza la presenza di un utile di esercizio; Quindi non si occupa più di attività strettamente tecniche.

Consiglio di gestione

Composto da almeno 2 componenti e durano in carica per 3 esercizi; regime della prorogatio;

SISTEMA MONISTICO (matrice inglese)

C'è un solo organo oltre all'assemblea: il Consiglio di amministrazione, il quale al suo interno ha il comitato di controllo sulla gestione.

I controllori sono dentro all'organo dei controllanti.

Consiglio di amministrazione

Il C.d.a. contiene al suo interno l'organo di vigilanza (comitato di controllo sulla gestione): l'organo amministrativo deve essere per forza pluripersonale (non può essere unico).

Spetta la gestione esclusiva della società e almeno 1/3 dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci → i membri del c.d.a. non devono essere persone qualsiasi; Se lo statuto lo prevede questo 1/3 dei soci deve possedere dei requisiti ancora più severi rispetto a quelli dei sindaci (soft law).

Prima dell'accettazione dell'incarico i soggetti del c.d.a. devono dichiarare in assemblea tutti gli incarichi che ricoprono di amministrazione e controllo (massima trasparenza) nelle varie società; Il Consiglio di amministrazione, quindi, è un vero e proprio C.d.a. del sistema tradizionale.

Prevede un numero di membri sufficiente o adeguato ma non si definisce il numero specifico (di solito sono 7/8) quindi questo viene stabilito dallo statuto.

Comitato per il controllo della gestione

Il numero dei componenti sono scelti dal Consiglio di amministrazione e devono essere almeno 3 nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio ma la legge non stabilisce un numero rigido di membri.

APPUNTI LEZIONE 18-11-2024

Le modificazioni dello statuto artt. 2436 - 2447

Statuto completa l'atto costitutivo ed è parte integrante del contratto sociale: modificare lo statuto significa anche modificare l'atto costitutivo.

In linea di principio l'organo competente è l'assemblea in sessione straordinaria; ciò si ripercuote sui quorum costitutivi e deliberativi (guarda manuale).

Le materie delle modificazioni dello statuto sono molteplici: aumento / riduzione capitale sociale, trasferimento sede legale, fusione / scissione o trasformazione della società [...].

Quando quelle materie ineriscono la modifica delle fondamenta della società e hanno un aspetto anche gestorio, la riforma del 2003 ha permesso di delegare (tramite statuto) l'organo amministrativo a deliberare sulle modificazioni (emissioni titoli obbligazionari).

Ruolo del notaio è fondamentale nelle modificazioni così come nella costituzione della società (atto pubblico); esso verifica sussistano anche le condizioni legali per procedere a modificare; entro 30 gg provvede a iscrivere le modificazioni nel registro delle imprese.

Quando mancano le condizioni di legge bisogna convocare l'assemblea straordinaria e provvedere a determinare delle condizioni adeguate.

Modificazione capitale sociale

Nelle società di persone non c'è nessun capitale sociale minimo quindi non c'è nessuna disciplina riguardo le modificazioni del capitale sociale poiché il patrimonio personale dei soci si aggiunge a quello della società; Nelle società di capitali il patrimonio è quello della società e non quello personale, quindi il creditore è per così dire "meno garantito".

Capitale sociale: è un valore che rimane fisso in bilancio finché non c'è un intervento dell'assemblea straordinaria per modificare lo statuto.

Quello che varia è il patrimonio sociale (netto).

A volte è obbligatorio per legge modificare lo statuto e quindi saranno gli amministratori a convocare l'assemblea straordinaria.

- **Modificazioni puramente nominali:** sono "giochi contabili" che non modificano la consistenza patrimoniale della società ma solo quella delle poste del patrimonio netto; Per esempio: **aumento del capitale gratuito** (con il passaggio da riserve a capitale) → valore nominale delle azioni (capitale sociale / numero delle azioni) aumenta.
Riduzione per perdite non intacca il valore (capitalizzo la perdita d'esercizio rispettando però il minimo legale di 50.000 €).

- **Modificazioni effettive:** Si modifica la consistenza patrimoniale della società:
- **aumento di capitale a pagamento:** nuovi beni che incrementano il patrimonio; Se l'esigenza è quella finanziaria l'aumento di capitale provoca il **diritto di opzione** per i soci (acquisire le nuove azioni) in capo ai vecchi soci. Se entra un immobile non c'è il diritto di opzione perché l'interesse della società è di avere il bene conferito dal nuovo socio;
- **riduzione capitale volontaria;**

Domanda esame: quando non scatta il diritto di opzione? Non scatta per il conferimento di beni in natura.

Aumento del capitale a pagamento (2438, 2441)

L'aumento di capitale a pagamento non può essere eseguito finché le emissioni di azioni non sono state versate interamente (liberate);

All'atto della sottoscrizione deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti (con le eccezioni);

Per i conferimenti in natura e di crediti si applicano le disposizioni previste in caso di costituzione (integralmente a disposizione il bene o il credito, quindi non solo il 25%).

Delibera di aumento di capitale (dell'assemblea straordinaria e notaio):

- **Scindibile:** anche nel caso in cui non fossero sottoscritte tutte le azioni si delibera l'aumento di capitale decretando l'intera sottoscrizione entro un certo termine;
- **Inscindibile:** l'aumento del capitale non si perfeziona finché non c'è l'intera sottoscrizione.

Le azioni con sovrapprezzo sono azioni emesse con prezzo superiore a quello nominale, il quale deve essere interamente versato.

Sottoscrivere un'azione: impegno a versare (o il 25% o interamente);

La delibera scindibile o inscindibile non ha rilevanza per i beni in natura (perché va sottoscritto l'intero valore).

Diritto d'opzione (domanda più ricorrente all'esame) art. 2441

E' un diritto e non un obbligo: diritto di sottoscrivere le azioni di nuova emissione in proporzione a quella che i soci attuali (e quelli **potenziali**) hanno il diritto di sottoscrivere se l'aumento del capitale è a pagamento.

Titolari di azioni convertibili: soci potenziali → nascono obbligazioni ma possono diventare azioni se chi ha sottoscritto esercita la conversione.

Quindi il diritto di opzione è riservato sia a quelli attuali che quelli potenziali;

Anche quando si emettono azioni convertibili hanno diritto d'opzione i soci attuali.

Il socio o l'obbligazionista che non vuole esercitare il diritto di opzione (per più ragioni) può farlo; In questo caso i soci che hanno fatto domanda di aumento di capitale hanno diritto di prelazione sull'optato;

Se nessuno le vuole le azioni queste vengono collocate sul mercato.

Questo diritto serve per mantenere l'equilibrio dell'equazione rischio – potere; Le posizioni di governance rimangono come prima.

Questo rapporto di proporzionalità tra rischio e potere è stato scalfito con il diritto di voto plurimo (**non è più di 3 voti ma di 10 → modifica del 2024**).

Le azioni, quindi, spettano prima a quelli attuali **proporzionalmente** alle azioni possedute proprio per mantenere questo equilibrio nel rapporto tra rischio e potere.

Eccezioni (non è fondamentale saperli perché sono molto marginali) del diritto di opzione.

RIDUZIONE DEL CAPITALE artt. 2445-2447

Facoltativa: non esiste un obbligo di legge a riguardo;

Il capitale è troppo per la società e quindi si riduce (poco probabile)

Ci sono 2 modi per ridurre il capitale:

- 1) Soci liberati per il versamento della parte sottoscritta di capitale
- 2) Restituzione dei conferimenti
- 3) Recesso

Assemblea straordinaria; nell'avviso di convocazione ci deve essere modalità e ragioni della riduzione.

La deliberazione può essere eseguita solo dopo 90 gg dall'iscrizione di essa nel registro delle imprese, entro i quali ogni creditore può fare opposizione.

C'è un processo giudiziale per cui il tribunale giudica l'opposizione del creditore: se la ritiene infondata rende esecutiva la deliberazione.

Riduzione per perdite

Sono due le asticelle che bisogna considerare:

- 1) Perdita superiore a 1/3 del capitale: fa scattare l'allarme (gli amministratori devono controllare la perdita e se non lo fanno loro deve occuparsene il collegio sindacale). In questo caso si convoca l'assemblea, senza indugio, per prendere opportuni provvedimenti.
Adesso c'è il cosiddetto "anno di grazia": se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 di capitale, allora bisogna ridurre quest'ultimo → se non lo fa la società se ne occuperà il tribunale con decreto. (Protegge il creditore sociale).
- 2) Perdita superiore a 1/3 del capitale che intacca il minimo legale: non c'è più un anno di grazia e i provvedimenti devono essere immediati.
Gli amministratori convocano l'assemblea per prendere provvedimenti per ridurre il capitale e contestualmente rialzare il capitale al minimo legale.
Quali sono le strade?
- Mettere le mani al portafoglio → riduzione e contestuale aumento del capitale

- Trasformazione della società: cambiamento della veste giuridica (trasformarsi in srl o in una società di persone).

Dopo il covid sono state emanate delle norme "emergenziali": gli articoli 2446 e 2447 sono stati sospesi per un periodo di tempo.

Un'altra strada potrebbe essere entrare in una procedura di risanamento.

19/11/2024

Recuperi:

- lunedì 02/12/2024 → lezioni sia mattina che pomeriggio 10.30 – 13.30 / 14.30-17.30
- lunedì 09/12/2024 → 10.30 – 13.30 / 14.30 – 17.30
- martedì 10/12/2024 → FINE LEZIONI

Società in accomandita per azioni artt. 2452-2461

La società in accomandita per azioni è una variante della s.p.a. (capitale sociale diviso per azioni).

- Soci accomandatari: rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali
- Soci accomandanti: rispondono limitatamente alla quota conferita

Gli accomandatari sono gli amministratori della società, mentre nella s.a.s. gli accomandatari possono gestire la società (scelti dai soci tra questa categoria di soci);

Nella s.a.p.a. gli accomandatari sono **amministratori di diritto**; quindi, non è possibile scegliere tra i soci accomandatari quelli che amministrano.

Sono nominati dall'atto costitutivo e non sono soggetti a scadenza → gli **accomandatari sono amministratori** permanenti, a differenza della s.p.a. dove essi esercitano il loro potere per 3 esercizi consecutivi.

Possono essere revocati con la maggioranza dell'assemblea straordinaria → se sono revocati senza giusta causa possono richiedere risarcimento.

Tuttavia, gli amministratori rimasti in carica devono approvare la nomina del nuovo accomandatario eletto dall'assemblea.

Nella s.a.p.a. gli accomandatari sono **inamovibili** e questo emerge dall'art.

Se entro 6 mesi dopo la cessazione di tutti gli amministratori non vengono sostituiti (gli accomandatari) la società si scioglie.

Gli accomandanti, quindi, sono proprio al di fuori della gestione della società, non possono nemmeno nominare e revocare a piacimento gli amministratori della società (a differenza della s.p.a.); sono esclusivamente soci di capitali.

Governance

Il sistema monistico sembra che non si possa adottare con la s.a.p.a. ma è un problema più teorico che pratico.

Le modificazioni dell'atto costitutivo, oltre che dall'assemblea ordinaria, devono essere approvate anche da tutti i soci accomandatari.

SRL

È una delle società più utilizzate in Italia perché costellata di piccole-medie imprese.

È stata recentemente attraversata da 2 riforme:

- 1) **Riforma diritto societario del 2003:** è stata epocale perché ha sostituito una legge che c'era dal 1942; così come la legge della crisi e dell'insolvenza ha riformato la legge del fallimento del 1942

Prima del 2003 la srl era una piccola s.p.a. → oggi è una società polimorfa perché può prendere un assetto più personalistico o più capitalistico.

25/11/2024 CONTINUO SRL

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione. La partecipazione sociale è rappresentata da quote invece che azioni: queste ultime sono particelle tutte uguali tra di loro e il loro valore nominale varia in base al capitale sociale. Ogni azione quindi è uguale all'altra e la partecipazione del socio non è data dalla grandezza dell'azione ma dal numero di azioni possedute.

Nella srl invece si parte di quote: esse sono la parte di capitale sociale attribuita a ciascun socio → il numero di quote dipendono dal numero di soci → i diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione (conferimento) (Regola); per l'eccezione è necessaria la modifica dell'atto costitutivo.

SRL con 5 soci → 5 quote → entità della quota: proporzionale al conferimento → socio ha conferito in denaro il 50 % del capitale sociale → questo avrà la quota del 50%.

Eccezione: l'atto costitutivo può attribuire a singoli soci particolari diritti amministrativi e sugli utili; nella srl è una società conta la persona del socio → se i soci vogliono comunque inserire un socio in condizioni economiche svantaggiose possono giocare sull'eccezione così da attribuirgli diritti amministrativi specifici anche se il conferimento, in proporzione, è basso.

L'atto costitutivo può stabilire diverse proporzioni → i diritti spettano stessi diritti ma a titolo di conferimento le proporzioni possono essere stabilite in forma diversa.

Art. 2468 cò. 3 → dà la possibilità di configurare la proporzionalità geometrica della società dando specifici diritti amministrativi a singoli soci (es. diritto di veto sulle decisioni amministrative per un socio).

La società può essere più o meno personalistica ma rimane sempre una società di capitali quindi con responsabilità limitata alla partecipazione;

Nelle srl si possono conferire opere e servizi poiché il capitale sociale deve consistere in beni suscettibili di valutazione economica e non per forza suscettibili di espropriazione (esecuzione forzata).

In generale le **partecipazioni sono liberamente trasferibili** sia per atto tra *vivis* che per *mortis causa* → nelle spa per trasferire le azioni serve la deliberazione dei soci all'unanimità .

Tuttavia, l'atto costitutivo può:

- Prevedere l'**intrasferibilità** della partecipazione → il correttivo è il diritto di recesso (dichiarazione unilaterale che legittima i soci allo scioglimento dal contratto sociale, l'intrasferibilità è una condizione per cui deve essere presente il recesso).
- Subordinare il trasferimento al gradimento di organi sociale, terzi o soci senza prevedere

condizioni o limiti;

- Porre condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte: in questi casi il socio o i suoi eredi possono recedere dalla società.

Trasferimento della partecipazione

La regola è la **trasferibilità** ed è coerente con la società di capitali → cosa succede?

- L'effetto del trasferimento avviene (ha effetto) al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese
- E' fatto con sottoscrizione autenticata ed è depositato entro 30 gg a cura del notaio autenticato;
- Se la partecipazione appartiene ad un solo socio gli amministratori devono iscrivere nel registro delle imprese la generalità dell'unico socio → la srl o la spa può anche essere unipersonale: c'è un'esigenza di tutela dei terzi più forte perché questi devono sapere che la srl è unipersonale.

Chi acquista la partecipazione di un unico socio risponde in solido con l'alienante per i versamenti ancora dovuti per tre anni.

Recesso ed esclusione del socio

In generale le cause del recesso sono definite nell'atto costitutivo; Recedere non significa vendere le azioni / partecipazioni ma sciogliersi dal contratto.

Cause di recesso stabilite nell'atto costitutivo:

- **Cambiamento oggetto sociale:** si lavorano materie prime e si decide di cambiare l'oggetto sociale in produzione di frigoriferi → questo deve essere **sostanziale** e non puramente formale: invece che vendere frutta si produce e vende marmellata → non è sostanziale. Invece se una srl che fa frigoriferi fa anche promozioni ad un ramo di azienda (merchandizing con promozione di abbigliamento);
- **Trasformazione, fusione o scissione della società;**
- Trasferimento sede legale all'estero
- Revoca della liquidazione
- Eliminazione di una o più cause di recesso
- Operazioni che modificano in maniera sostanziale dell'oggetto sociale → modificazioni rilevanti dei diritti dei soci (es. diritto di voto per decisioni amm.ve).

Lo statuto può prevedere specifiche cause di esclusione per giusta causa del socio (assetto più personalistico della srl)

- Inadempimento dell'opera e servizi

Il valore di liquidazione della partecipazione è determinato tenendo conto del valore di mercato; in caso di disaccordo il valore è determinato da un esperto nominato dal tribunale con apprezzamento. Il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni.

Recesso ad nutum: se la società è a tempo indeterminato ciascun socio può recedere con preavviso di 180 giorni.

Amministrazione e controllo della srl

L'amministrazione della società è previsto dall'atto costitutivo → può prevedere che gli amministratori non siano soci.

Gli amministratori **non sono soggetti a decadenza**, a differenza nella spa dove rimangono in carica per 3 esercizi.

Se i soci lo desiderano, possono adottare il modello di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva prevista per le società di persone.

Non è detto che i soci amministrano la società → quelli che non partecipano all'amministrazione della società **possono avere notizie sugli affari sociali** e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione (nella spa c'è il collegio sindacale che controlla, quindi questo non succede).

L'azione di responsabilità è esercitata da ciascun socio, senza un minimo di capitale sociale. Esso può anche chiedere la revoca cautelare degli amministratori (con l'onere della prova). Sono responsabili, insieme agli amministratori, i soci che hanno deciso intenzionalmente o autorizzato l'atto dannoso.

Nella srl **l'assemblea non è sempre necessaria**: questo perché è un procedimento burocratico e per il carattere intuitus personae della srl per cui ci sono pochi soci che si conoscono tra loro e quindi si è deciso di non abolire l'assemblea (come nelle società di persone) ma è richiesta inderogabilmente soltanto per alcune materie:

- Modificazioni dell'atto costitutivo;
- Decisioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- Quando uno o più amministratori lo chiedono.

Altrimenti, tolte queste 3 condizioni, è stata prevista una delibera extra-assembleare:

- Consultazioni scritte: simile al referendum, si fa circolare una proposta e si fa una consultazione tra i soci
- Consenso espresso per iscritto: su una decisione particolare (richiedere finanziamento di 10.000 €).

Quali sono le decisioni che possono essere adottate con queste due tecniche alternative all'assemblea? Art. 2479

- **Approvazione del bilancio** e destinazione degli utili: spesso i soci non ne sanno niente di contabilità e quindi si fa circolare il documento con il bilancio, si fa una proposta di divisione degli utili o accantonamento a riserve ecc...
- **Nomina degli amministratori**
- **Nomina dell'organo di controllo o del revisore**: (2476 c.c. per cui ogni socio può consultare gli affari sociali); quindi può anche non essere previsto l'organo di controllo o il revisore → quindi solo se previsto dall'atto costitutivo.

Modificazioni dell'atto costitutivo stessa disciplina della spa.

Alla srl è fatto divieto l'appello al capitale di risparmio → non può emettere obbligazioni ma può emettere titoli di debito. Questi sono sempre "debiti" con l'obbligo di dare a scadenza la somma ricevuta con un interesse aggiuntivo.

Sotto il profilo formale occorre che i titoli di debito, proprio l'affidamento dei terzi, siano sottoscritti solo da investitori professionali.

Scioglimento e liquidazione

Cause di scioglimento: guardare su manuale

Lo scioglimento è legato a degli accadimenti (conseguimento oggetto sociale ecc...).
Un motivo particolare è l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformazione

E' un'operazione che può essere di 2 tipi:

- Omogenea: si può fare tra le società dello stesso tipo;
- Eterogenea: cambiare genere (da ente societario ad associazione).

Possiamo definirla come un cambiamento della veste organizzativa della società → non comporta il mutamento del soggetto giuridico (la società): art. 2247: contratto con cui due soci [...].

Trasformazione omogenea comporta un cambiamento tra società di capitali a società di persone (trasformazione regressiva) o viceversa (trasformazione evolutiva).

Il rischio di questa operazione è di imboscare i debiti → mi trasformo in società di capitali così non pago i creditori: non è possibile perché il soggetto giuridico non cambia, quindi non cambiano nemmeno i rapporti giuridici esistenti.

Trasformazione omogenea evolutiva: non è necessaria l'unanimità dei soci ma solo la maggioranza per quote di interessi questo perché il legislatore incentiva il passaggio evolutivo della società.